



COMUNE CAPOFILA MONDOVÌ
AMBITO TERRITORIALE N. 24



BANDO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione 2021

Ambito territoriale n. 24

COMUNE CAPOFILA: MONDOVI'

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Cigliè, Clavesana, Farigliano,
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo
Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Piozzo,
Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de'Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre
Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 settembre 2022 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazione in locazione 2022;

RENDE NOTO

che dal **14 novembre 2022** fino al **30 dicembre 2022**¹ sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

¹ In base al DGR n°. 19-5596 del 12 settembre 2022 i bandi possono essere aperti **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022** per almeno trenta giorni. Le date di apertura e chiusura dei rispettivi bandi sono stabilite da ciascun Comune capofila, in aderenza alle esigenze delle realtà locali a livello di ambito.

ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

1. A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (**14 novembre 2022**):
- a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b) abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 24;
 - c) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, **escluse le spese accessorie**, non sia superiore a euro 6.000,00;
 - d) siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
 - fascia a:** valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.619,58, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022, e l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 superiore al 14 per cento;
 - fascia b:** valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.619,58 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 risulti superiore al 24 per cento.Per la fascia a) e per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42 (limite 2022 per l'accesso all'edilizia sociale)
 - e) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
 - f) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
 - g) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022;
 - h) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
2. Si precisa che possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. In questo caso i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 218 del 13 luglio 2022, provvederanno, successivamente alla erogazione dei contributi "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
 - 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, ricevuta di avvenuta registrazione (data e numero di contratto) e eventuale rinnovo;
 - 2.3 in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8;
 - 2.4 in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
 - 2.5 in caso di percepimento di sostegni economici per il sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da soggetti pubblici o privati, questi vanno dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - 2.5 copia delle ricevute di pagamento del canone 2022 (eventuali integrazioni di documentazione sono possibili entro il termine del 14/01/2023).

Art. 3

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è

condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici o privati.
6. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata al Comune di Roccaforte Mondovì **dal 14 novembre 2022 fino al 30 dicembre 2022** utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì con le seguenti modalità:
a mezzo pec al seguente indirizzo: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it;
oppure mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune di Roccaforte Mondovì con il seguente orario: lunedì e venerdì ore 10:00-12:30 – mercoledì ore 10:00-12:30/15:00-18:00;
oppure a mezzo posta ordinaria o posta raccomandata (in tal caso faranno fede la data del timbro postale di spedizione).
2. Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità.
3. Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito per di presentazione delle domande, con le seguenti modalità: pubblicazione dell'elenco dei richiedenti e dei beneficiari sul sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì, in forma anonima mediante codice univoco, che sarà comunicato ai richiedenti in separata sede.

Art. 6 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Sig.ra Dogliani Roberta – Ufficio Protocollo / Segreteria.

2. Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (Comune di Mondovì) per il trattamento dei dati personali svolto nella fase istruttoria

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 15, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it, tel. 0174.559211.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://comune.mondovi.cn.it/privacy> nella sezione informative.

3. Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (Comune di Roccaforte Mondovì) per il trattamento dei dati personali svolto nella fase di ricezione della domanda e di pagamento dei contributi

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccaforte Mondovì, con sede in Via IV Novembre n. 1, email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it, PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it, tel. 0174/65139(1).

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Massimo Ramello.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.roccafortemondovi.cn.it>.

Roccaforte Mondovì, lì 11/11/2022

IL SINDACO

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Paolo BONGIOVANNI